

SENTENZA n.  
N.R.G. 34933/2004  
N.R.G. 6924/2005

SENTENZA N. 5516/2005  
REPERTORIO N. 4481/2005


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE V CIVILE

IL Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico,  
**Dr. Giuseppe VALENTI**  
Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

**promossa da**

  
con l'Avv. Mastrandrea Angelo

- attore -

**contro**

  
con l'avv. Rezzonico Matteo

- convenuta -

All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore di parte attrice precisava come da foglio separato. Per la convenuta cfr. comparsa di risposta.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione il sig. [redacted] in proprio e nella sua qualità di socio accomandatario della [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

L'attore affermava di aver conferito incarico in data 21.6.1990 alla società convenuta di assistenza amministrativa allo studio [redacted] (poi [redacted]). In seguito le parti avevano risolto il contratto. L'attore affermava di aver ricevuto nell'anno 1999 una cartella esattoriale di € 24.995,12 per imposte ILOR e IRPEF. L'attore aveva quindi chiesto indicazioni alla [redacted] e comunque per ottenere ancora una volta il rimborso dall'assicurazione, senonchè nell'anno successivo aveva ricevuto un avviso di mora per mancato pagamento della cartella per un importo di € 26.663,57. Su parere della convenuta effettuava un concordato con l'Esatri e provvedeva al pagamento in tre tranches. In tale circostanza aveva saputo che, al momento della notifica della cartella avrebbe potuto chiedere una sospensiva evitando in questo modo di pagare ulteriori importi rispetto a quelli indicati nella cartella.

L'attore aveva quindi proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2004 per l'importo di € 5.246,87 sul ricorso della società per parcelle rimaste insolute instaurando così autonomo giudizio. Le cause venivano riunite.

Si costituiva la convenuta eccependo la carenza di legittimazione passiva essendo stata costituita nell'anno 1995 e quindi successivamente al momento dei fatti. Precisava inoltre che nel contratto non era compresa la redazione della dichiarazione dei redditi. Sosteneva inoltre che, avendo tratto beneficio dalle precedenti dichiarazioni dei redditi e dall'errore commesso, non avendo infatti pagato le relative imposte del 1991, gli importi dovevano essere compensati.

I due giudizi venivano riuniti.

In corso di giudizio veniva espletata la C.T.U..

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza concedeva alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto precisato che l'odierna convenuta non è nè più nè meno che la precedente società con cui l'attore ha stipulato il contratto di assistenza, con la sola differenza che nè è cambiata la denominazione. Tale evento non porta però all'estinzione della persona giuridica, permanendo l'esistenza della stessa con il solo cambio di denominazione.

X Nel dover quantificare i danni che l'attore sostiene di aver subito, tenuto inoltre conto delle eccezioni di compensazione sollevate dalla convenuta, si è quindi accertato quanto avrebbe dovuto pagare per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1991 (e quindi quantificare l'importo non corrisposto per errore). A tal riguardo si è accertato che in seguito all'omissione dell'indicazione del reddito da indennità di fine rapporto di lavoro dipendente dell'anno 1991 e della sola indicazione delle corrispondenti ritenute, l'attore ha conseguito un

beneficio quantificato in € 12.319,99. Quanto ai redditi dichiarati nell'anno 1992, il comportamento della convenuta ha cagionato un danno pari a € 5.501,00 costituito da sanzioni e soprattasse. Ne consegue un vantaggio a favore dell'attore di € 6.818,99. Ne consegue che, non potendosi ravvisare, all'esito degli accertamenti, un danno a carico del sig. [REDACTED] la domanda attorea di risarcimento non potrà essere accolta. Andrà invece confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano non essendo stata contestata l'effettiva attività svolta e stante il provato vantaggio conseguito dall'attore. X  
Appare però opportuno compensare le spese di lite atteso che comunque la [REDACTED] ha concretamente commesso errori in conseguenza dei quali l'odierno attore ha ricevuto ripetutamente più cartelle esattoriali.

P.Q.M.

Il G.U., definitivamente pronunciando,

rigetta

la domanda attorea;

conferma

il decreto ingiuntivo opposto;

compensa

le spese di lite.

Milano, 27 aprile 2010

Il Cancelliere

Il Giudice

**TRIBUNALE DI MILANO**  
6<sup>a</sup> Sezione Civile  
**PUBBLICATO OGGI**

03 MAG. 2010



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE DIO  
Giancarlo Arena